

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 17-2184

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9 come modificato dall'art. 15 della l.r. 7/2018.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che

- il Reg. (UE) n. 1301/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- con la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019) 564 del 23 gennaio 2019 e C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020;
- con D.G.R. n. 16-2183 del 30 ottobre 2020 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020.

Richiamata la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, stabilendo tale quota nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale.

Richiamato, altresì, che nell'ambito delle misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19, l'art. 25 bis, punto 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/558 stabilisce che, in deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

Dato atto che:

l'Autorità di Gestione, sulla base delle modifiche apportate al POR FESR di cui alla Decisione di esecuzione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020, intende avvalersi per tutti gli Assi e tutte le priorità della possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l'anno contabile 2020-2021.

Richiamato:

l'articolo 3 della L.r. 14 maggio 2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015" con cui è stato adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 contenuto nell'allegato C alla predetta legge, prevedendo, altresì, al comma 2, che tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo;

che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, il periodo di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi SIE termina al 31 dicembre 2023;

l'art. 15 della L.r. n. 7/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020" che ha modificato l'art. 3 della L.r. n. 9/2015 prevedendo l'estensione del riparto per annualità delle risorse relative al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 fino all'annualità 2023 e modificando tale riparto per annualità secondo quanto indicato nell'allegato D alla L.r. n. 7/2018.

Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato art. 3, la quota di cofinanziamento regionale è confermata in euro 144.876.711,00, ma che, sulla base dell'avanzamento della spesa, come da documentazione agli atti dell'Autorità di gestione del POR FESR, risulta necessario prevedere una modifica del riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

nel Bilancio regionale di previsione gestionale per gli anni 2020/2022 la quota di cofinanziamento regionale stanziata a valere sui capitoli del POR FESR 2014/2020 è sufficiente a dare copertura alle somme totali indicate nel suddetto allegato;

relativamente alle quote per l'esercizio 2023, è possibile disporre l'autorizzazione ad assumere obbligazioni anche per i periodi non contemplati nel bilancio vigente, ai sensi del par. 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che recita "*non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno (...) delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari (...). Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso per conoscenza al Consiglio dell'Ente*".

Visto l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di adottare il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR 2014-2020, secondo quanto illustrato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9 come modificato dall'art. 15 della l.r. 7/2018;

- di dare atto che nel Bilancio regionale di previsione gestionale per gli anni 2020/2022 la quota di cofinanziamento regionale stanziata a valere sui capitoli del POR FESR 2014/2020 è sufficiente a dare copertura alle somme totali indicate nel suddetto allegato;
- di dare atto che relativamente alle quote per l'esercizio 2023, il cofinanziamento regionale sarà garantito in coerenza con quanto indicato dall'art. 3, comma 4 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9;
- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione, nei limiti delle risorse stanziata ed assegnate sul bilancio regionale, annotando per gli esercizi successivi al triennio 2020-2022 la somma annua prevista, fino all'esercizio finanziario 2023;
- di demandare alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio la conseguente comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi del par. 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché il riallineamento delle risorse comunitarie e statali a quanto previsto nell'allegato A, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)

Allegato

Piano finanziario POR FESR 2014-2020

Annualità	Fesr	Stato	Regione	totale
2015	1.875,00	1.312,50	562,50	3.750,00
2016	23.095.517,26	16.166.862,36	6.593.131,95	45.855.511,57
2017	35.356.486,85	24.674.349,97	10.910.244,60	70.941.081,42
2018	76.155.903,94	53.384.323,71	22.860.754,13	152.400.981,78
2019	54.146.204,15	36.677.459,09	15.741.703,50	106.565.366,74
2020	171.563.515,50	93.315.501,74	39.992.357,00	304.871.374,24
2021	73.897.409,63	53.228.186,74	22.813.359,00	149.938.955,37
2022	39.450.031,00	49.615.020,00	21.263.580,00	110.328.631,00
2023	9.255.426,67	10.982.642,89	4.701.018,32	24.939.087,88
totale	482.922.370,00	338.045.659,00	144.876.711,00	965.844.740,00